



Disposizioni in merito alla prosecuzione del mercato rionale del martedì in piazza Fiume e vie limitrofe nel rispetto delle esigenze di prevenzione sanitaria [1]

Orario:

Dal 30/06/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

il D.P.C.M. dell' 11 giugno 2020 e relativi allegati;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19" e dell'art. 1 comma 16, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- l'art. 1.2 e l'Allegato 1 della predetta Ordinanza n. 566/2020 in cui vengono indicate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive ed in particolare la scheda tecnica relativa al Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- RITENUTO necessario stabilire alcune misure specifiche per il proseguimento del mercato che possa consentire lo svolgimento dello stesso, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale

ORDINA

La prosecuzione del mercato rionale di P.za Fiume e vie limitrofe così come indicato:

- 1)** Area individuata: via Piave e via Ronchi
- 2)** Dislocazione dei posteggi: come da assetto ordinario del mercato rionale del martedì con eventuale limitazione delle dimensioni delle attrezzature di vendita per garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro.
- 3)** Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.
- 4)** Distanziamento laterale di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato anche con riduzione della superficie occupata dagli stessi.
- 5)** Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio pari al fronte del banco di vendita per la profondità di un metro in cui i clienti devono mantenere un distanziamento interpersonale di almeno due metri.
- 6)** Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- 7)** Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- 8)** E' ripresa la vendita di beni usati.
- 9)** Misure a carico del titolare di posteggio:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - e obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
 - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- 10)** Sono ripristinate le operazioni di "spunta".
- 11)** Gli operatori dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica ed, in particolare, quelle di cui all'art. 14 commi 4 e 5.

L'ordinanza P.G. 33670 in data 6 giugno 2020 è revocata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza e

punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e la trasmissione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio.

Il Corpo di Polizia Locale di Cremona è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Prof. Gianluca Galimberti

Data di pubblicazione all'albo:

30/06/2020

Data fine pubblicazione all'albo:

14/07/2020

Tipologia	Ordinanze
Categoria di Ordinanze	<ul style="list-style-type: none">• Commercio e altre attività [2] Percorsi di navigazione
Mi Interessa	<ul style="list-style-type: none">• Fare impresa Lavorare [3] » Attività commerciali (negozi e ambulanti) [4]
Io Sono	<ul style="list-style-type: none">• Imprenditore [5]

Submitted by cristiana.brugnoli on Mar, 30/06/2020 - 12:24

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/496083>

[2] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/308>

[3] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/27>

[4] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/109>

[5] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/154>